

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FINALIZZATO
ALLA COLLABORAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO
CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI PREPOSTI AI CONTROLLI
TRA LA
REGIONE DEL VENETO E UNIONCAMERE DEL VENETO


L'anno 2010, il giorno 31 del mese di dicembre, in Venezia,
nella sede della Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari
della Regione del Veneto, in Mestre Venezia, Via Torino 110,

tra

il Dottor Andrea Comacchio, nato a Bassano del Grappa (VI), il
21.10.1961, domiciliato per la carica come in appresso, la quale agisce
nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza della Regione del
Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, con
codice fiscale n. 80007580279, di seguito chiamata per brevità
"Regione", in qualità di Dirigente della Unità di Progetto Tutela
Produzioni Agroalimentari della Regione del Veneto, giusta Legge
Regionale n. 1 del 10 gennaio 1997,

e

il Dott. Gian Angelo Bellati, nato a Venezia, il 25.03.1961, domiciliato per la carica come in appresso, il quale agisce nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Venezia, Marghera, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito chiamata per brevità "Unioncamere", in qualità di Direttore,




Premesso

A) che la Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce e il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre 2009, recante *norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, anche riferendosi ai soggetti diversamente abili; la tutela degli interessi economici e giuridici; l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione; l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni



consumeristiche, la Pubblica amministrazione e i Soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;




B) che Unioncamere come da proprio Statuto, all'art. 2, Funzioni, e all'art. 12, Consulta delle Associazioni regionali di categoria, dei consumatori e del mondo del lavoro, riguardo le politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull'intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori, opera segnatamente per: contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese; coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale e assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori;



C) che, in data 26 marzo 2010, è stato siglato tra la Regione e Unioncamere un Accordo di Programma, rilevando per la presente convenzione gli art. 2, *Finalità* e l'art. 3, *Obiettivi programmatici*;

D) che l'art. 6, co. 2, lett. a) della L.R. n. 27 del 23 ottobre 2009 recita, tra l'altro, quanto segue: "*le iniziative che la Regione intende*

intraprendere direttamente a tutela dei consumatori e degli utenti. Gli interventi stabiliti possono essere realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le altre regioni, le associazioni dei consumatori ... le camere di commercio o con altri soggetti pubblici o privati;”




E) che la Giunta Regionale con propria deliberazione del 30 dicembre 2010 ha affidato a Unioncamere l'incarico di realizzare il progetto finalizzato alla collaborazione della Regione del Veneto con gli Organi istituzionali preposti ai controlli, articolato nelle seguenti azioni previste dal progetto:

- Predisposizione di protocolli di intesa con i comandi generali e le direzioni centrali interessate del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, più direttamente, con le Questure, i Comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei NAS dell'Arma dei Carabinieri interessati, nonché con i comandi di Polizia Municipale volti a tracciare sia una serie di interventi spot che un percorso più ampio che preluda a successivi ulteriori interventi (incluso l'eventuale aggiornamento di protocolli esistenti);
- Definizione e implementazione di un programma di formazione specifica del personale interessato (corsi e seminari) anche mediante l'impiego privilegiato delle strutture e delle professionalità della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale;



- Acquisizione/fornitura di software dedicati di analisi e supporto alla azione sul campo con relativo hardware, tecnologie e strumenti di misurazione da fornire al personale impiegato;
- Acquisizione di fornitura di lavoro interinali da somministrare presso le Divisioni di Polizia Amm. E Soc. delle Questure in modo da poter svincolare il relativo personale a tempo indeterminato da destinare in maniera continuativa alla effettuazione dei controlli;
- Attività di analisi di laboratorio anche mediante la stipula di accordi con idonei laboratori per coprire in tutto o in parte i costi delle analisi dei prodotti sottoposti a controllo.




Considerato



- a) che il progetto indicato alla lettera E) appare idoneo a conseguire importanti finalità dell'azione regionale e camerale precipuamente riguardati le politiche dei consumatori;
- b) che il sostegno finanziario risulta fondamentale tra gli interventi capaci di realizzare tali finalità, per il conseguimento di obiettivi comuni tra la Regione e un ente associativo di enti pubblici, quale Unioncamere;
- c) che la collaborazione tra Regione e Unioncamere del Veneto, nel progetto indicato alla lettera E), assicura un uso maggiormente efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;

si conviene e stipula quanto segue



Art. 1

Per la realizzazione del progetto di cui alla lettera E) le parti hanno previsto una spesa complessiva, al lordo di ogni onere connesso, di Euro 400.000,00 (quattrocentomila) a carico della Regione;

Art. 2

Unioncamere si impegna a realizzare le attività concernenti il progetto entro mesi 12 mesi (dodici) dalla data di approvazione del provvedimento di cui al punto E). Il suddetto termine potrà essere prorogato per un periodo massimo di mesi 4 (quattro) su preventiva presentazione di motivata richiesta.

Art. 3

La Regione erogherà ad Unioncamere il proprio contributo di cui all'art. 1, anche per successivi stati di avanzamento dell'importo minimo di 50.000 euro, alla presentazione di idonea documentazione di spesa, nonché quando vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa.

Unioncamere si impegna a conservare la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno cinque anni successivi alla data di presentazione della relazione finale sulle

attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Art. 4

Si stabilisce che le spese generali di Unioncamere, tra cui a titolo esemplificativo locazione, utenze e cancelleria saranno riconosciute in misura forfetaria non superiore al 10 (dieci) per cento, calcolato in base alle spese totali rendicontate per ogni singolo progetto di cui all'art. 1.

Art. 5

Si dà atto che l'attività di gestione di Unioncamere costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto si richiede la registrazione solamente in caso d'uso.

Venezia, 31.12.2010

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto
Il Dirigente dell'Unità di Progetto
Tutela Produzioni Agroalimentari
Dott. Andrea Comacchio

Per Unioncamere del Veneto
Il Direttore
Dott. Gian Angelo Bellati

